



Comune di Padova

OGGETTO: Proroga del periodo di accensione degli impianti termici civili per la climatizzazione invernale fino al 20/04/2023. Revoca dell'Ordinanza del Sindaco n. 14 del 06/04/2023.

ORDINANZA DEL SINDACO

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 16 DEL 14/04/2023

IL SINDACO

VISTO che:

- l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione a seconda della zona climatica in cui ricade il Comune, individuata dal D.P.R. n. 412/93 per il Comune di Padova nella zona E;
- ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 la durata massima giornaliera di attivazione, per gli impianti termici non alimentati a gas naturale, è di 14 ore, compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno nel periodo annuale dal 15 ottobre al 15 aprile; sono fatte salve le deroghe previste dal suddetto decreto;
- ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022, il quale recepisce le indicazioni contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale e specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023, la durata massima giornaliera, per gli impianti termici alimentati a gas naturale, è ridotta a 13 ore, compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno nel periodo annuale dal 22 ottobre al 7 aprile; sono fatte salve le deroghe previste dal suddetto decreto.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, al di fuori del periodo annuale di accensione (dal 15 ottobre al 15 aprile), gli impianti termici non alimentati a gas naturale possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.M. n. 383 del 06/10/2022, al di fuori del periodo annuale di accensione (dal 22 ottobre al 07 aprile), in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

RILEVATO che, con riferimento agli impianti termici civili, il Comune di Padova per la stagione invernale 2022/2023 ha dato attuazione a quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano (D.G.R. del Veneto n. 836/2017) e dal Pacchetto regionale di misure straordinarie per la qualità dell'aria (D.G.R. del Veneto n. 238/2021) prevedendo con propria Ordinanza n. 28 del 29/09/2022, vigente fino al 30/04/2023, a seconda del livello di allerta di qualità dell'aria:

- la limitazione della temperatura degli ambienti per specifiche tipologie di edifici;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), che non rispettano specifiche classi di prestazione emissiva;

VISTO che con propria Ordinanza n. 14 del 06/04/2023, è stata autorizzata, in deroga al periodo annuale di accensione previsto dall'art. 1 del D.M. n. 383 del 06/10/2022, l'attivazione facoltativa, dal 08/04/2023 al 15/04/2023, degli impianti termici per la climatizzazione invernale alimentati a gas naturale per una durata massima giornaliera di 6,5 ore (6 ore e 30 minuti), compresa tra le ore 5:00 e ore 23:00 di ciascun giorno limitatamente agli edifici presso i quali dimorino o risiedono soggetti con disabilità motoria, soggetti con gravi difficoltà di deambulazione, soggetti allettati o infermi;

VISTO che nelle ultime settimane i bollettini PM10 emessi da ARPAV, relativi alla situazione di criticità di qualità dell'aria, hanno rilevato un livello di nessuna allerta – colore verde;

TENUTO CONTO della situazione climatica attuale con il peggioramento di condizioni meteo caratterizzate da temperature minime al di sotto della media stagionale che non consentono il raggiungimento di adeguate temperature negli edifici;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini a fronte di tale situazione climatica atipica;

RITENUTO di:

- autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, nell'intero territorio comunale a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 20/04/2023 la proroga del funzionamento degli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale, per una durata massima giornaliera di 6,5 ore (6 ore e 30 minuti) comprese tra le ore 5:00 e ore 23:00 di ciascun giorno e dal 16/04/2023 al 20/04/2023 la proroga del funzionamento degli impianti di riscaldamento non alimentati a gas naturale per una durata massima giornaliera di 7 ore comprese tra le ore 5:00 e ore 23:00 di ciascun giorno;
- revocare la propria Ordinanza n. 14 del 06/04/2023 che limita l'accensione facoltativa degli impianti termici civili ad alcuni edifici.

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale svolge un'attività di controllo degli impianti termici civili ai sensi della Legge n. 10/91, della L.R Veneto n. 11/2001, del D.Lgs n. 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013;

VISTI:

- la L. n. 10/91 e ss.mm.ii;
- il D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 155/2010;
- il D.P.R. 74/2013;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 28 del 29/09/2022;
- l'Ordinanza del Sindaco n. 14 del 06/04/2023;
- lo Statuto del Comune di Padova;

ORDINA

la revoca della propria Ordinanza n. 14 del 06/04/2023;

AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, nell'intero territorio comunale a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 20/04/2023 la proroga del funzionamento degli impianti termici civili alimentati a gas naturale, per una durata massima giornaliera di 6,5 ore (6 ore e 30 minuti) comprese tra le ore 5:00 e ore 23:00 di ciascun giorno e dal 16/04/2023 al 20/04/2023 la proroga del funzionamento degli impianti termici civili non alimentati a gas naturale per una durata massima giornaliera di 7 ore comprese tra le ore 5:00 e ore 23:00 di ciascun giorno.

Sono fatte salve le deroghe previste dal D.M. n. 383 del 06/10/2022 e quanto già stabilito nella propria Ordinanza n. 28 del 29/09/2022 relativamente alle temperature massime consentite negli edifici.

RACCOMANDA

un utilizzo consapevole degli impianti di riscaldamento, sia in ottica di risparmio energetico che di contenimento dell'inquinamento atmosferico, limitandone in ogni caso l'accensione.

AVVERTE

che la violazione alle disposizioni della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

Il Sindaco
Sergio Giordani